Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 27 settembre 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 luglio 1952, n. **1229**.

Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di circolazione stradale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni alle norme contenute nel regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e nel regio decreto 22 dicembre 1938, n. 2139, convertito in legge, con modificazione, nella legge 29 maggio 1939, n. 921, già raddoppiate a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 679, e successivamente aumentate di cinque volte per effetto dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 421, sono ulteriormente aumentate nei minimi e nei massimi in ragione di quattro volte rispetto alla misura attuale.

I Comuni i quali abbiano emanato regolamenti per la disciplina della circolazione urbana sono autorizzati a modificare i regolamenti stessi per elevare, nei limiti previsti dal precedente comma, le sanzioni pecuniarie. Tali modificazioni devono essere approvate dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i trasporti, a norma dell'art. 128 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Art. 2.

Le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni alle disposizioni previste dal regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 423, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935, n. 1151, già elevate di otto volte a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250, sono ulteriormente aumentate, nei minimi e nei massimi, in ragione di cinque volte rispetto alla misura attuale.

Art. 3.

Ferma restando la facoltà di oblazione in via breve nei casi contemplati dall'art. 16 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, tutte le somme enunciate in detto articolo, già decuplicate per effetto dell'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 421, sono ulteriormente elevate in ragione di quattro volte rispetto alla misura attuale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — ZOLI — SPATARO — VANONI — PELLA — PACCIARDI — FANFANI — MALVESTITI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 14 agosto 1952, n. **1230**.

Istituzione, in Pisa, della « Domus Mazziniana ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito in Pisa, in onore di Giuseppe Mazzini, un Istituto denominato « Domus Mazziniana ».

La « Domus Mazziniana » ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed è posta sotto la tutela e la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

L'Istituto « Domus Mazziniana » ha per fine di cooperare agli studi e alle ricerche sulla vita, sul pensiero e sull'opera di Giuseppe Mazzini, alla raccolta e conservazione di cimeli e documenti, a ogni altra attività che valga a diffondere la conoscenza del pensiero e dell'azione mazziniana fra italiani e stranieri.

Art. 3.

Per il funzionamento della « Domus Mazziniana » è iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, un contributo annuo di lire 2.000.000.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si farà fronte: per l'esercizio finanziario 1951-52 mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; per l'esercizio 1952-53 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Altri mezzi finanziari di cui l'Istituto dispone sono:

a) i contributi di enti locali;

b) le elargizioni di privati cittadini ed istituzioni;

c) le entrate derivanti dall'attività dell'ente.

Art. 4.

Sono soci dell'Istituto coloro che, con elargizioni e con periodici contributi, concorrono al conseguimento degli scopi dell'ente.

I soci si distinguono in:

a) soci benemeriti;

b) soci perpetui;

c) soci ordinari;

d) soci onorari.

Sono soci benemeriti coloro che hanno elargito una somma non inferiore a lire 50.000.

Sono soci perpetui coloro che versino una somma di lire 10.000 una volta tanto.

Sono soci ordinari coloro che si impegnino a versare lire 1000 annue per un periodo non inferiore ai cinque anni. Le quote devono essere versate entro i due primi mesi dell'anno e la prima quota all'atto della sottoscrizione.

Possono essere nominati soci onorari insigni cultori di studi mazziniani.

Art. 5.

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione composto:

1) dal presidente, nominato dal Ministro per la pubblica istruzione entro una terna proposta dal Consiglio stesso riunito sotto la presidenza del rettore dell'Università;

2) dai seguenti membri:

a) il rettore dell'Università di Pisa;

b) il sindaco di Pisa;

c) il presidente della Deputazione provinciale di Pisa;

d) il titolare della cattedra di storia del Risorgimento nella Facoltà di lettere dell'Università, e, in mancanza di questi, il titolare della cattedra di storia moderna nella stessa Università;

e) il presidente dell'Associazione mazziniana italiana con sede in Genova;

f) un rappresentante dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano;

g) i rappresentanti dei soci benemeriti, perpetui ed ordinari, eletti dai soci stessi, uno per ogni categoria.

Il vice-presidente e il segretario sono nominati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e ne fa eseguire le deliberazioni; vigila sull'andamento generale dell'Istituto; compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione; adotta eventuali provvedimenti di urgenza, riferendone alla prima adunanza del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione delibera i bilanci preventivi e consuntivi; sovraintende alla gestione economica e amministrativa dell'Istituto, provvede a tutto quanto si attiene all'attività dell'Istituto.

Il Consiglio di amministrazione è convocato presso la sede locale dell'Istituto o altrove ogni qualvolta il presidente lo consideri opportuno nell'interesse dell'Istituto, ovvero quando ne facciano richiesta quattro dei suoi membri o il Collegio dei revisori dei conti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e non sono valide se non siano presenti almeno cinque componenti il Consiglio.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 8.

L'anno finanziario comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Entro il mese di dicembre il presidente trasmette per l'approvazione al Ministero della pubblica istruzione il bilancio preventivo per il successivo anno, già deliberato dal Consiglio.

Entro il 3 dicembre il presidente trasmette per l'approvazione, al Ministero della pubblica istruzione, il conto consuntivo già deliberato dal Consiglio, corredato dalla relazione dei revisori dei conti.

Il suddetto Ministero curerà a sua volta che una copia del consuntivo, accompagnata dalla relazione dei revisori dei conti, sia trasmessa al Ministero del tesoro.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione nomina tre revisori dei conti. I revisori dei conti durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Essi esercitano la vigilanza sull'andamento della gestione dell'Istituto, esaminano i bilanci ed i conti, li vidimano e ne riferiscono al Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Il personale dell'Istituto è statale, collocato nella posizione di comando, ed è costituito da un bibliotecario e da un custode.

Il bibliotecario, che sarà scelto preferibilmente fra insegnanti cultori di storia del Risorgimento, custodisce, sotto la sua responsabilità, le raccolte della « Domus Mazziniana » e cura, seguendo le direttive del Consiglio di amministrazione, la formazione e l'aggiornamento della biblioteca.

Art. 11.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il presidente trasmette al Ministro per la pubblica istruzione un elenco degli eventuali premi da mettere a concorso e da conferire durante l'anno finanziario successivo.

Egli trasmette poi al Ministro copia delle relazioni delle Commissioni giudicatrici.

Art. 12.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il presidente trasmette al Ministro per la pubblica istruzione una relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Arpy di Morgex, addì 14 agosto 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1952.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della ditta individuale Laner Federica, con sede in Brunico (Bolzano).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1948, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Laner Federica, con sede in Brunico (Bolzano) e nominato sindacatore l'avvocato Vincenzo Morello;

Ritenuta l'opportunità di revocare il sindacato della suindicata ditta;

Vista la delibera in data 13 marzo 1952 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1951, n. 491;

Decreta:

E' revocato il decreto 20 giugno 1948, col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Laner Federica, con sede in Brunico (Bolzano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1952

Il Ministro: PELLA

(4656)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1952.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Macerata e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Macerata, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

De Berardinis dott. Aristide, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, presidente;

Lampa avv. Francesco, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Trampetti ing. Tullio, rappresentante del Genio civile, membro;

Mininni dott. Luigi, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, membro;

Minelli prof. Roberto, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro;

Salomoni Giuseppe, Latini avv. Guido, Bartocci Feltre, Marconi dott. Arnaldo, Marconi Mario, Guardati geom. Pacifico e Gaggegi Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori, membri;

Ederli geom. Edilio, Menichelli dott. Alberto, Bartolazzi Marcantonio e Cornelio Umberto, rappresentanti dei datori di lavoro, membri;

Ilari Giacomo, rappresentante dei coltivatori diretti, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 settembre 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(4652)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1952.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Campobasso, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Lenzi dott. Romolo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, presidente;

Amoroso avv. Nicola, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Filauro ing. Federico, rappresentante del Genio civile, membro;

Di Vico Giovanni, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, membro;

Scarduzzio dott. Nicola, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro;

Gianfagna rag. Andrea, Cirenei Nello, Pietrantonio Federico, Raspa dott. Ettore, Pirrello dott. Cataldo, Mancini Domenico e Todisco Augusto, rappresentanti dei lavoratori, membri;

Baranello Mario, Delli Veneri Silvestro, Brienza Emilio e Di Stefano Marco, rappresentanti dei datori di lavoro, membri;

Campofredano dott. Nicola, rappresentante dei coltivatori diretti, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 settembre 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(4653)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roccasecca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1952, registro n. 21 Interno, foglio n. 350, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Roccasecca (Frosinone) di un mutuo di L. 979.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4694)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Trivigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 5 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1952, registro n. 21 Interno, foglio n. 218, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Trivigno (Potenza) di un mutuo di L. 255.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(4692)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Colle Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 19 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1952, registro n. 21 Interno, foglio n. 219, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Colle Sannita (Benevento) di un mutuo di L. 770.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(4690)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Grottammare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1952, registro n. 21 Interno, foglio n. 330, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Grottammare (Ascoli Piceno) di un mutuo di L. 925.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(4691)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Staranzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 7 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1952, registro n. 21 Interno, foglio n. 368, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Staranzano (Gorizia) di un mutuo di L. 1.937.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(4693)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marano Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1952, registro n. 21 Interno, foglio n. 337, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Marano Marchesato (Cosenza) di un mutuo di L. 1.894.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(4664)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica ostetrica e ginecologica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bari.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di Medicina e chirurgia della Università di Bari è vacante la cattedra di clinica ostetrica e ginecologica cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4719)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Bealera San Bernardo », con sede in Bagnolo Piemonte (Cuneo), e nomina della deputazione provvisoria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto successivo, registro n. 14, foglio n. 172, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Bealera San Bernardo », con sede nel comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nella persona dei signori:

Peiretti Sebastiano fu Alessandro, presidente;

Bosio Antonio fu Chiaffredo, Depretis Ferdinando fu Chiaffredo, Vigliano Angelo fu Giacomo e Piccotto Giuseppe fu Francesco, membri.

(4628)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40 — Data: 18 settembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Vicenza — Intestazione: Vuga Giuseppina di Guido — Titoli del Debito pubblico: Buoni tesoro novennali 5 % 1950 — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 178 — Data: 25 gennaio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Varese — Intestazione: Banca Industriale Gallaratese — Titoli del Debito pubblico: Quietanze Esattoriali — Capitale L. 1.000.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7015 — Data: 5 giugno 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Parisini Gerardo fu Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione redimibile 5 % — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 agosto 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4171)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 settembre 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,90	652,50
» Firenze	624,90	650 —
» Genova	624,92	652 —
» Milano	624,92	650,50
» Napoli	624,90	648 —
» Palermo	624,93	651,87
» Roma	624,90	651,25
» Torino	624,93	650,75
» Trieste	624,94	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 26 settembre 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,05
Id. 3,50 % 1902	67 —
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	97,325
Redimibile 3,50 % 1934	77,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	74,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	74,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,05
Id. 5 % 1936	93,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,50

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 26 settembre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	650,87

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1.749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148 77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga al termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Terracina

Con decreto Ministeriale 20 settembre 1952, n. 3068, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Terracina, approvato con decreto Ministeriale 30 ottobre 1948 e prorogato con il decreto Ministeriale 24 ottobre 1950, è ulteriormente prorogato fino al 30 ottobre 1954.

(4629)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Arezzo

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Arezzo in data 30 marzo 1952, n. 4996, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Arezzo è costituita come appresso:

Presidente:
Antonucci dott. Italo, vice prefetto.

Componenti:
Alessandrini prof. dott. Alessandro, docente d'igiene;
Arrigoni prof. dott. Riccardo, docente in patologia medica;
Scandura dott. Salvatore, medico provinciale;
Battaglia dott. Arturo, ufficiale sanitario.

Segretario:
Ampola dott. Renato.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 settembre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(4522)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a borse di perfezionamento all'interno e all'estero a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali d'istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, col quale sono istituite borse di perfezionamento a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali d'istruzione media tecnica;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1952 un concorso per titoli a cinque borse di perfezionamento all'interno e a quattro borse di perfezionamento all'estero a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali d'istruzione media tecnica, per permettere ad essi di aggiornare e perfezionare la loro cultura tecnica presso istituzioni scientifiche e presso aziende nazionali ed estere di particolare rinomanza.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno è di L. 60.000 ciascuna e quello delle borse di perfezionamento all'estero è di L. 150.000 ciascuna.

Art. 2.

Per la determinazione delle materie tecniche di cui al precedente articolo devono essere tenuti presenti i programmi d'insegnamento approvati con regio decreto 7 maggio 1936, numero 762.

In particolare, si debbono intendere per materie tecniche ai fini del presente decreto:

per le scuole secondarie di avviamento professionale di qualsiasi tipo, quelle indicate come materie di cultura tecnica;

per le scuole tecniche agrarie e industriali, le scuole di magistero professionale per la donna, quelle indicate come materie particolari;

per le scuole tecniche commerciali e professionali femminili, tutte le materie di insegnamento, esclusa la cultura generale;

per gli istituti tecnici, compresi quelli con ordinamento speciale non contemplati nei programmi di cui al primo comma del presente articolo, tutte le materie di insegnamento escluse le lettere italiane, la storia, la matematica e la fisica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, deve essere diretta al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione tecnica Div. I, e deve pervenire entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine indicato o non l'abbiano documentata nei modi appresso specificati entro il termine stesso.

Sono esclusi altresì coloro che abbiano già fruito di una delle borse previste dall'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690. L'esclusione ha la durata di un quinquennio a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata assegnata la borsa fruita.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda deve essere indicata l'azienda o l'istituzione scientifica nazionale od estera presso cui si desidera aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica, specificando il piano degli studi e delle ricerche che si intendono seguire.

Alla domanda debbono essere allegati un curriculum degli studi compiuti, con l'indicazione del voto riportato all'esame di laurea, dell'attività scientifica svolta e della carriera percorsa dall'insegnante e tutti quei titoli e pubblicazioni che si desidera vengano presi in esame.

Art. 4.

Una copia della domanda diretta al Ministero deve essere contemporaneamente notificata da parte dell'aspirante alla borsa di perfezionamento al proprio capo d'istituto il quale, nel termine massimo di dieci giorni dalla data della notificazione, è tenuto a far pervenire al Ministero, Direzione generale istruzione tecnica Div. I, un rapporto circostanziato sull'attività didattica e scientifica e sulla condotta civile e morale dell'interessato, esprimendo il proprio motivato parere in merito alla domanda.

L'omessa notificazione al capo d'istituto della domanda è motivo di esclusione dal concorso.

Art. 5.

Una Commissione, composta di due funzionari amministrativi e di due ispettori tecnici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, costituita con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione, esaminerà le domande con le documentazioni e i pareri relativi e compilerà la graduatoria dei vincitori, che sottoporrà al Ministro per l'approvazione con una relazione in merito.

Art. 6.

Gli assegnatari delle borse sono tenuti a compiere il loro periodo di perfezionamento, presso le aziende e le istituzioni scientifiche che la Commissione per essi stabilirà, durante le ferie estive dell'anno scolastico 1952-53 e con le particolari modalità che per ciascuno la Commissione stessa riterrà di fissare.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno sarà corrisposto in unica rata dopo l'ingresso dell'interessato nell'azienda o nello istituto scientifico cui è stato assegnato, previa esibizione della dichiarazione che attesti l'ingresso stesso, rilasciata dal dirigente dell'azienda o dell'istituto.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'estero sarà corrisposto in unica rata entro i dieci giorni precedenti la partenza per l'estero, dietro rilascio da parte dell'assegnatario della borsa di una dichiarazione con la quale si impegni a restituire l'intero importo della borsa stessa, qualora non possa più compiere il periodo di perfezionamento all'estero.

Al pagamento delle borse provvede il Ministero per il tramite del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica della Provincia nella quale risiede l'interessato.

Al termine del godimento della borsa l'assegnatario è tenuto a presentare al Ministero, Direzione generale istruzione tecnica Div. I, una circostanziata relazione sugli studi e sulle ricerche compiute e una dichiarazione del dirigente dell'azienda o dell'istituto sulla proficuità dell'opera da lui svolta durante il periodo di permanenza nell'azienda o nell'istituto.

Art. 7.

La relativa spesa, di complessive L. 900.000, graverà sul cap. 147 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1952

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1952
Registro Pubblica istruzione n. 38, foglio n. 28. — D'ELIA

(4633)

PREFETTURA DI TREVISO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1949, n. 31963/San, con il quale veniva bandito il concorso per i posti di medico condotto, veterinario condotto ed ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia alla data del 30 novembre 1949;

Visti i propri decreti 12 maggio 1952, numeri 13537 e 13538-San., con i quali veniva rispettivamente approvata la graduatoria dei medici risultati idonei nel predetto concorso e si designavano i vincitori delle singole condotte mediche.

Viste le rinunce dei vincitori delle condotte infraindicate e le accettazioni dei concorrenti idonei, interpellati al riguardo secondo l'ordine di graduatoria e di preferenza delle sedi in parola;

Visti gli artt. 36 e 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie, nonchè gli articoli 26, 55 e 81 del relativo regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati medici sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Spilimbergo dott. Luigi: condotta medica di Paese (1° reparto);

2) Pilla dott. Antonio: condotta medica di Conegliano (2° reparto);

3) Ferro dott. Libero: condotta medica di Vittorio Veneto (3° reparto);

4) Guidi dott. Francesco: condotta medica di Oderzo (1° reparto);

5) Feole dott. Michele: condotta medica di San Pietro di Feletto.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 17 settembre 1952

Il prefetto: FONTANELLI

(4590)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 12/6482 Div. san. del 31 gennaio 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 2/52134 del 31 dicembre 1948 per il conferimento di tre posti di medico condotto;

Visto il proprio decreto n. 13/6483 Div. san. del 31 gennaio 1952, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Camugnano 2ª (Bargi), a seguito di rinuncia del dott. Galuppi Domenico, 3° in graduatoria, vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i dottori: Milani Lorenzo (7° graduato), Beccari Gian Luigi (8°), Buffa Vincenzo (9°) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Pedrelli Luigi (10° graduato) avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pedrelli Luigi è dichiarato vincitore della condotta di Camugnano 2ª (Bargi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 28 agosto 1952

Il prefetto: DE SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 12/6482 Div. san. del 31 gennaio 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio 2/52134 del 31 dicembre 1948 per il conferimento di tre posti di medico condotto;

Visto il proprio decreto n. 13/6483 Div san. del 31 gennaio 1952, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta medica di Grizzana 1ª, a seguito di rinuncia del dott. Parenti Cesarino, 2° in graduatoria, vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i dottori: Galuppi Domenico (3° graduato), Biso Dante (4°), Simoni Sanzio (5°), e Faglioni Gualberto (6°) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott Beccari Gian Luigi, 8° graduato, avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Beccari Gian Luigi è dichiarato vincitore della condotta medica di Grizzana 1ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dela Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 29 agosto 1952

Il prefetto: DE SIMONE

(4591)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 15928 in data 9 marzo 1952, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria, le dieci condotte veterinarie vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Preso atto della lettera del sindaco di Reggio Emilia in data 29 agosto 1952, n. 21986, con la quale si comunica che il dott. Cantarelli Mario, vincitore della 2ª condotta veterinaria del comune di Reggio Emilia, ha rinunciato al posto attribuitogli;

Ritenuto necessario attribuire la predetta condotta di Reggio Emilia rimasta vacante, al candidato che segue in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La 2ª condotta veterinaria del comune di Reggio Emilia è assegnata al dott. Borgatti Nino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Fogli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 11 settembre 1952

Il prefetto: PALAMARA

(4525)

PREFETTURA DI ANCONA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Veduto il proprio decreto in data 10 maggio 1952, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alla data del 30 novembre 1949 alle vincitrici del concorso bandito con il decreto n. 19862 del 20 luglio 1950;

Veduta la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 16443 del 10 maggio 1952;

Veduta la nota in data 28 agosto 1952, con la quale l'ostetrica Ionna Silvia ha dichiarato di rinunciare alla nomina al posto della condotta ostetrica di Avacelli di Arcevia;

Ritenuto che l'ostetrica Vesentini Maria ha diritto alla nomina al posto della condotta ostetrica di Avacelli di Arcevia in base all'ordine di graduatoria, alla indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza delle rinuncie delle candidate che la precedono in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Vesentini Maria è assegnata alla condotta ostetrica di Avacelli di Arcevia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 28 agosto 1952

Il prefetto: DONADU

(4558)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.